



Ministero per le Politiche Agricole

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE
AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Mod.

Roma, 18 MAR. 1998 19

Al l'Associazione Nazionale
Italiana Felina
Via Principi D'Acaja, 20
10138 - TORINO

Divisione ex II

Prot. N. 20920 Posix.

OGGETTO: Invio copia D.M. 6-8-1997 di riconoscimento personalità
giuridica.

Si fa seguito alla richiesta di codesta Associazione inviata per fax il 17-12-1997 per trasmettere allegata copia conforme del decreto di cui in oggetto.

IL DIRIGENTE
(Dr. F. Scala)

DIV II



Il Ministro per le Politiche Agricole

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE RAGIONERIA CENTRALE	
13 AGO. 1997	
PROT.	2191

VISTA l'istanza intesa ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica della Federazione Felina Italiana con sede in Torino;

VISTO l'atto costitutivo in data 21 giugno 1950 della Società Felina Italiana, poi divenuta Federazione Felina Italiana a seguito di assemblea straordinaria del 5 marzo 1968;

VISTO il parere n.2738/96 della Sezione II del Consiglio di Stato in data 4 dicembre 1996 che si è espresso favorevolmente richiedendo, peraltro, di modificare la denominazione dell'ente da Federazione ad Associazione;

VISTO il verbale dell'assemblea straordinaria in data 20 aprile 1997 che ha deliberato detta variazione per cui, ferma la continuità negli atti dell'Ente associativo predetto, l'attuale denominazione è quella di Associazione Nazionale Felina Italiana;

VISTO il nuovo testo statutario allegato a detto verbale della assemblea straordinaria del 20 aprile 1997;

VISTI gli artt.12 e seguenti del Codice Civile;

VISTA la legge 12 gennaio 1991 n.13 ed in particolare l'art.2 comma 1;

DECRETA :

Articolo 1 : E' riconosciuta la personalità giuridica della Associazione Nazionale Felina Italiana, con sede in Torino.

Articolo 2 : E' approvato lo statuto della suindicata Associazione che viene allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Roma, li

IL MINISTRO
Wal el...

Registrato al N° 207 dal
Visti connotati Div. II Sez.
Roma, 8 ott. 1997
Per il DIRETTORE DELLA RAGIONERIA CENTRALE
(Prof. Dr. G. DI MACCO)



Centro di Riproduzione e Stampa

dericgiu.fel
MP2/mlb 10.7.97

Re. 30

ARTICOLO 1: COSTITUZIONE

E' costituita con sede in Torino la **ASSOCIAZIONE NAZIONALE FELINA ITALIANA**, Ente senza scopo di lucro, regolata dal presente Statuto sociale nel prosieguo del quale verrà denominata anche semplicemente come "Associazione"; la sede è in via Principi d'Acaja n. 20.

L'Associazione svolge la sua attività su tutto il territorio nazionale e può costituire sedi distaccate.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione aderisce alla Associazione Internazionale Felina (F.I.Fe.).

ARTICOLO 2: SCOPI

L'Associazione ha carattere tecnico-economico e amatoriale e si propone di interessarsi alle specie e varietà feline incoraggiando e disciplinando l'allevamento del gatto promuovendone lo sviluppo, il miglioramento, la tutela e la conservazione di tutte le razze e varietà e adoperandosi per il suo benessere favorendone l'impiego e la valorizzazione ai fini zootecnici oltre che amatoriali, utilitaristici ed economici.

Per il conseguimento di questi fini l'Associazione:

a) regola e controlla la produzione e l'allevamento dei gatti di razza pura con particolare riguardo alle esigenze della felinotecnica italiana;

b) cura la tenuta dei Libri Genealogici, istituiti ai sensi Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 numero 529, in armonia con le norme comunitarie ed internazionali sulla base di appositi disciplinari approvati dal Ministero per il Coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali;

c) provvede alla tenuta e agli aggiornamenti degli elenchi dei giudici e eventuali altri specialisti della felinotecnica e ne cura la preparazione tecnica e l'aggiornamento culturale;

d) promuove, riconosce, approva, patrocina esposizioni, raduni in Italia ed all'estero intese anche a favorire la conoscenza, la valorizzazione e la selezione dei prodotti dell'allevamento nazionale e ne stabilisce i regolamenti. Può procedere anche ad organizzare direttamente o indirettamente esposizioni o altre manifestazioni ufficiali del Libro Genealogico sulla base di apposito disciplinare approvato dal Ministero per il Coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali;

e) promuove studi, ricerche e iniziative rivolti allo studio, al miglioramento, al benessere e alla diffusione delle razze feline;

f) esercita ogni altra funzione che le sia demandata da leggi e da disposizioni emanante dalle competenti Autorità.

ARTICOLO 3: SOCI

L'Associazione è composta dalle seguenti categorie di soci:

a) soci onorari (nominati con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale per benemeritenze verso l'Associazione o per importanti studi al livello genetico, scientifico e tecnico sul gatto). Detti soci non pagano la quota annuale;

b) soci ordinari;

c) soci aderenti.

Hanno diritto di voto i soci ordinari; non hanno diritto di voto i soci onorari e aderenti. Qualsiasi persona residente in Italia può rientrare in una qualsiasi delle categorie di soci sopradette; i minorenni possono essere iscritti solamente tra gli aderenti.

E' inoltre prevista l'adesione all'Associazione in qualità di socio aderente per i cittadini stranieri non residenti. Possono far parte dell'Associazione solo in qualità di socio aderente coloro che esercitano abitualmente il commercio di animali da compagnia. A tale scopo non si considerano atti di commercio felino la vendita di pro-



dotti del proprio allevamento o sporadici casi di compravendita comunque legati all'attività di allevamento.

Legittimato a giudicare sulla sporadicità è il Consiglio Direttivo Nazionale.

ARTICOLO 4: AMMISSIONI, DIRITTI,

OBBLIGHE PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci ordinari che abbiano già effettuato il versamento della quota sociale per l'anno solare in corso.

Ogni socio ordinario ha diritto ad un voto nelle assemblee regionali e potrà portare una sola delega.

La domanda di ammissione a socio, redatta su apposito modulo predisposto dall'Associazione, è accompagnata dal versamento della quota sociale annuale, dovrà essere presentata dall'interessato alla segreteria regionale di Sezione ove risiede ed approvata dal Consiglio Direttivo Regionale di Sezione o dal Presidente se delegato in merito dal Consiglio.

Il segretario regionale di Sezione inoltrerà in seguito la domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo Nazionale per la ratifica.

La domanda di ammissione potrà essere rifiutata dal Consiglio Regionale di Sezione oppure non ratificata dal Consiglio Direttivo Nazionale, con decisione motivata.

Il socio non sarà considerato tale se non dopo la comunicazione scritta da parte dell'Associazione.

Il socio rifiutato dal Consiglio Direttivo Regionale di Sezione, la cui decisione dovrà essere presa entro 30 (trenta) giorni dall'inoltro della domanda di ammissione a socio, potrà ricorrere allegando copia del rifiuto motivato al Consiglio Direttivo Nazionale entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del rifiuto stesso.

Il Consiglio Direttivo Nazionale dovrà provvedere in merito entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del ricorso.

Lo stesso deciderà invece sulle ratifiche delle ammissioni a socio nel corso della prima riunione successiva.

Il periodo associativo va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre.

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per mancato versamento della quota sociale entro il 31 (trentuno) gennaio di ogni anno;
- c) per espulsione;
- d) per scioglimento dell'Associazione.

In caso di dimissioni o provvedimento disciplinare nei confronti di un socio che ricopra cariche sociali all'interno dell'Associazione la sua sostituzione dovrà avvenire entro 2 (due) mesi dal fatto che ha reso vacante la carica.

Per la sostituzione si dovrà seguire la graduatoria ottenuta in base ai voti riportati: il primo escluso avrà quindi diritto alla carica vacante per il rimanente lasso di tempo dal mandato; in caso di parità di voto varrà l'anzianità di iscrizione all'Associazione.

Ogni socio che lo desidera può assistere, quale semplice uditore, alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale e dell'Assemblea dei Delegati Regionali (senza comunque alcun obbligo di convocazione da parte dei suddetti organi).

In alcuni casi, a discrezione del Presidente di uno degli organi sopradetti, potrà essere richiesto ai soci uditori presenti di lasciare il luogo dove si svolge la seduta, per un determinato lasso di tempo, al fine di poter continuare la riunione a porte chiuse per la particolarità dell'argomento.

ARTICOLO 5: ORGANI SOCIALI

- 1) Sono organi dell'Associazione:-----
- a) le Sezioni Regionali;-----
- b) l'Assemblea dei Delegati Regionali;-----
- c) il Consiglio Direttivo Nazionale;-----
- d) i Collegi dei Probiviri;-----
- e) il Collegio dei Revisori Nazionali dei Conti.-----
- 2) I membri degli organi sociali in caso di dimissioni e/o cessazione del mandato restano in carica fino alla loro sostituzione.-----

ARTICOLO 6: SEZIONI REGIONALI

Le Sezioni regionali promosse dall'Associazione o derivanti da iniziative locali, sono rette da un Consiglio Direttivo Regionale e regolate da uno speciale regolamento uniformato al presente statuto.-----

Dette Sezioni sono costituite dalla riunione di un certo numero di soci seguendo il criterio territoriale.-----

Il riconoscimento ufficiale di una Sezione regionale è deliberato dal Consiglio Direttivo Nazionale che può tuttavia negare il riconoscimento o revocarlo ove la concessione o la permanenza dello stesso risultino in contrasto con le finalità dell'Associazione.-----

Le Sezioni regionali hanno il compito di promuovere il raggiungimento degli scopi sociali dell'Associazione assolvendo tutte quelle funzioni ad esse demandate dallo statuto, dalle norme e dai regolamenti dell'Associazione.-----

ARTICOLO 7: ASSEMBLEA DEI DELEGATI REGIONALI

(ASSEMBLEA NAZIONALE)

I Delegati Regionali, eletti dai soci nell'abito della propria Sezione li rappresentano nelle assemblee nazionali, durano in carica tre anni sono rieleggibili.-----

L'Assemblea dei Delegati Regionali è composta da tutti i delegati eletti e viene convocata, da parte del proprio Presidente, in sede ordinaria almeno una volta l'anno.---

Può essere convocata in sede straordinaria, per gravi e/o urgenti motivi dal Presidente dell'Assemblea dei Delegati, ogni qualvolta se ne presenti la necessità; la convocazione può anche essere richiesta da almeno 1/4 (un quarto) dei delegati ovvero dal Presidente dell'Associazione.-----

E' di competenza dell'Assemblea dei Delegati Regionali:-----

- a) esaminare ed eventualmente modificare o abrogare le norme, i regolamenti e le delibere emanati dal Consiglio Direttivo Nazionale; esaminare e ratificare la relazione presentata dal Presidente dell'Associazione sull'andamento dell'Associazione; le norme ed i regolamenti eventualmente modificati o abrogati perdono la loro efficacia al momento della loro modifica o abrogazione;-----
- b) esaminare ed approvare il rendiconto economico ed il bilancio o di previsione annuale predisposti dal Consiglio Direttivo Nazionale;-----
- c) esaminare, approvare o meno, ed eventualmente fare propria le istanze e proposte provenienti dalle Sezioni Regionali;-----
- d) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio sociale.-----

ARTICOLO 8: CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea dei Delegati Regionali; tali membri restano in carica un triennio e sono rieleggibili.-----

Il Consiglio elegge, tra i propri membri, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere; nessuna delle suddette cariche è compatibile con qualsiasi delle altre in seno al Consiglio Direttivo Nazionale.-----



Il Consiglio Direttivo Nazionale viene convocato dal Presidente su iniziativa propria su richiesta scritta di un qualsiasi Consigliere.

I Consiglieri che non interverranno alla maggioranza dei consigli nell'arco di un anno solare saranno da considerarsi decaduti.

ARTICOLO 9:

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Il Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione ha la rappresentanza legale della Associazione stessa nei confronti dei terzi ed in giudizio e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale; le sue funzioni sono svolte in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Il Segretario Nazionale e il Tesoriere ciascuno nel proprio ambito, danno attuazione alle delibere del Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Consiglio Direttivo Nazionale è rivestito dei più ampi poteri per gli atti di gestione dell'Associazione, nei limiti dell'oggetto sociale, del presente statuto e dei regolamenti vigenti tra cui:

- a) l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- b) emanare i regolamenti necessari per lo svolgimento delle attività sociali;
- c) istituire le commissioni ritenute utili per il raggiungimento degli scopi sociali;
- d) nominare i componenti della Commissione dei Libri Genealogici;
- e) approvare le esposizioni o mostre;
- f) determinare l'ammontare della quota associativa annuale alla Associazione;
- g) deliberare sulla perdita di qualità di socio nei casi di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 4;
- h) rilasciare, revocare o sospendere la concessione di affisso;
- i) stabilire le tasse per l'iscrizione dei gatti al L.O.L., per i passaggi di proprietà, per il rilascio di certificati e duplicati, per la concessione di affissi nonché quelle relative al riconoscimento delle manifestazioni e all'iscrizione dei gatti a queste ultime;
- l) provvedere a pubblicazioni di carattere speciale o periodico;
- m) provvedere all'assunzione, alla nomina e al licenziamento del personale occorrente per il funzionamento degli uffici;
- n) tutto quanto, infine, è necessario e/o utile per il conseguimento degli scopi sociali.

—ARTICOLO 10: COLLEGIO DEI REVISORI NAZIONALI DEI CONTI—
Il Collegio dei Revisori Nazionali dei Conti è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti che durano in carica tre anni e sono rieleggibili, nominati dall'Assemblea dei Delegati Regionali non necessariamente tra i soci dell'Associazione.

Il Collegio nomina nel proprio ambito un Presidente.

Il Collegio dei Revisori Nazionali dei Conti esercita tutti i compiti attribuiti per legge: controlla i dati del bilancio e del rendiconto consuntivo dell'Associazione, verifica la regolarità degli atti amministrativi e la correttezza delle relative scritture contabili e, in generale, vigila sull'andamento dell'amministrazione con la facoltà di prendere in esame tutti gli atti e documenti necessari per l'espletamento del suo compito.

Dell'esito delle proprie operazioni il Collegio redige regolare verbale da iscriversi in apposito registro.

ARTICOLO 11: COLLEGI DEI PROBIVIRI

I collegi dei Probiviri si articolano in:

- a) Collegio Regionale dei Probiviri;
- b) Collegio Nazionale dei Probiviri.

Il Collegio Regionale dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri eletti.

dall'Assemblea Regionale dei Soci non necessariamente tra soci dell'Associazione; almeno un membro del Collegio deve essere esperto in giurisprudenza.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri viene eletto dall'Assemblea dei Delegati Regionali non necessariamente tra i soci dell'Associazione ed è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) membri supplenti.

Tutti i membri del Collegio dei Probiviri Nazionali devono essere Dottori in Giurisprudenza.

I Probiviri, sia Regionali che Nazionali, durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

I Collegi nominano nel proprio ambito un Presidente.

La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica, sia nazionale che regionale, compresa quella di delegato.

Non ci dovrà essere nessun grado di parentela con i membri effettivi del Consiglio Direttivo Nazionale o del Consiglio Direttivo Regionale.

Al Collegio dei Probiviri Regionali è demandato, in primo grado, l'esame delle infrazioni commesse dai soci della regione di propria competenza e l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dallo Statuto e dai regolamenti dell'Associazione.

Al Collegio Nazionale dei Probiviri è demandata la competenza in secondo grado dell'intera materia disciplinare secondo quanto previsto dal presente Statuto e dai regolamenti. E' inoltre compito del Collegio Nazionale dei Probiviri il giudizio sui conflitti tra Organi dell'Associazione. In questo caso il Collegio sarà allargato ai due membri supplenti.

—ARTICOLO 12: PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI O CAUTELATIVI—

L'Associazione può adottare nei confronti dei propri iscritti provvedimenti di ordine disciplinare e/o cautelativo.

Provvedimento cautelativo che può essere adottato sia dal Consiglio Direttivo Nazionale che dai Collegi Probiviri:

a) sospensione temporanea di un socio in attesa di giudizio disciplinare.

Provvedimenti disciplinari che possono essere adottati da Consiglio Direttivo Nazionale o dai Consigli Direttivi Regionali di sezione per il punto a) e dai Collegi dei Probiviri per i punti a), b) e c);

a) richiamo scritto;

b) sospensione;

c) radiazione.

—ARTICOLO 13: PATRIMONIO—

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

a) dai beni mobili ed immobili di qualsiasi specie che siano già di proprietà dell'Associazione o che per acquisti, donazioni, lasciti e qualsiasi altro titolo vengano in proprietà dell'Associazione;

b) eccedenze attive della gestione annuale che l'assemblea destinerà in sede di bilancio alla costituzione di riserve.

—ARTICOLO 14: FONDO D'ESERCIZIO—

Il fondo di esercizio è costituito dalle seguenti entrate:

a) le quote sociali e tutte e altre somme corrisposte dai soci a fronte di servizi erogati dall'Associazione;

b) qualsiasi provento derivante dall'organizzazione o collaborazione a manifestazioni espositive;

c) tutte le altre eventuali entrate o contributi a favore dell'Associazione;

d) residui attivi derivanti dallo svolgimento di iniziative varie non destinati alla costituzione di riserva;

e) interessi sul patrimonio sociale.-----

ARTICOLO 15: ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario va dal 1[^] (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre.-----
Ogni anno il Consiglio Direttivo Nazionale provvede alla compilazione del bilancio consuntivo al 31 (trentuno) dicembre da sottoporre all'Assemblea dei Delegati Regionali, insieme alle relazioni del Presidente del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.-----

Per la natura e le finalità dell'Associazione l'esercizio sociale non potrà dar luogo ad utili ripartibili.-----

ARTICOLO 16: REGOLAMENTO GENERALE

Per l'applicazione delle norme contenute sul presente Statuto, nonché per meglio disciplinare lo svolgimento delle diverse attività che l'Associazione è chiamata a svolgere, il Consiglio Direttivo Nazionale darà corso alla compilazione di Regolamento Generale al presente Statuto che dovrà essere approvato dall'assemblea e non potrà comunque derogare a quanto stabilito dallo Statuto stesso.-----

ARTICOLO 17: FORO COMPETENTE

In caso di controversie è competente il Foro di Torino.-----

ARTICOLO 18: NORME FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile.-----

ARTICOLO 19: MODIFICHE

Ogni modifica al presente statuto sarà di competenza dell'Assemblea dei Delegati Regionali che in tale sede dovrà deliberare con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto.-----

Firmato Dario Domancich-----

Firmato Luca Taddeo notaio-----

Copia conforme all'originale

in 4 fogli. Tutti i fogli del-

l'originale sono muniti delle

prescritte firme. *IN CARTA LIBERA PER QU' UN CONSEGUITI DALLA LEGGE*

Dal mio Studio, il OTTO MAGGIO

MILLENOVECENTONOVANTASETTE

Luca Taddeo


VISTO SI APPROVA

IL MINISTRO

U. De Michelis



DE